



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 2 DEL 17 GENNAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA CON LE FATTURE DI FINE ANNO**

Secondo l'Agenzia delle entrate, che richiama una ormai nota sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-152/02), per esercitare il diritto alla detrazione delle fatture occorre la contemporanea presenza di due presupposti:

Pagina 6

- **NOVITÀ DAL 2020 PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Il Decreto Crescita ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento per semplificare gli adempimenti formali previsti per chi invia le dichiarazioni d'intento (esportatore abituale) e per chi le riceve (cedente /prestatore).

Pagina 12

- **SANZIONI TRIBUTARIE APPLICABILI AL NUOVO SCONTRINO TELEMATICO**

Dal 01.01.2020, o dal 01.07.2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro, i commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati, devono memorizzare e inviare i dati relativi ai corrispettivi realizzati nell'arco della giornata all'Agenzia delle Entrate. Analizziamo le sanzioni previste applicate *"in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.*

Pagina 15

AGGIORNAMENTO

- **DETRAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2020 in base alla quale gli oneri sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi solo se effettuati con pagamenti tracciabili.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.01.2020 AL 31.01.2020**

Pagina 26

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dichiarazioni 2020: pubblicati i modelli. Molte le novità

Sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i primi modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 2020 (anno di imposta 2019). Vediamo ora le principali novità dei modelli pubblicati:

- ◆ **Modello 730:** gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d'imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, recepito il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l'aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.
- ◆ **Modello Iva:** nel frontespizio del modello Iva/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli Ilsa e risultino esonerati dall'apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l'introduzione di due nuovi quadri
 - il VP: riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
 - il VQ: riservato ai contribuenti che determinano il credito maturato in seguito a versamenti di Iva periodica non spontanei.
- ◆ **Certificazione unica:** campi appositi per l'indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.
- ◆ **Modello 770:** Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i "Dati relativi all'intermediario non residente". Per i sostituti d'imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE).

Esterometro 2020 novembre e dicembre entro gennaio: ecco le scadenze

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha previsto che la trasmissione telematica dell'esterometro è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La nuova periodicità trimestrale dovrebbe applicarsi anche al 2019 per cui l'esterometro di novembre e quello di dicembre potranno essere presentati entro il 31 gennaio 2020. Si auspica un chiarimento ufficiale.

Novità per il 2020 per la misura "nuove imprese a tasso zero"

È pronto il decreto ministeriale che rende attuative le novità del decreto legge «Crescita» (n. 34 /2019) per le nuove imprese a tasso zero. Le principali novità sono:

- ◆ l'estensione della durata dei mutui agevolati concedibili per gli investimenti, che passa dagli otto attuali a dieci anni.
- ◆ Ammissione tra i beneficiari delle micro e piccole imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne, che siano costituite da non oltre 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, anziché da non più di 12 mesi.
- ◆ l'importo massimo delle spese ammissibili viene innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi per le quali l'importo del finanziamento viene elevato al 90%
- ◆ si ammette il cumulo delle agevolazioni con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Cuneo fiscale: taglio forse fino a 40mila euro

Novità sul decreto che ridurrà le tasse ai lavoratori dipendenti con il taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" utilizzando il fondo istituito dalla nuova Legge di bilancio. La misura porterà un incremento medio in busta paga del lavoratore di dipendente di circa 500 euro annui nel 2020 (80 mensili) e potrebbe riguardare non solo i redditi fino a 35mila euro, come preventivato finora, ma anche fino a 40mila. Il ministro dell'Economia Gualtieri sembra intenzionato a affrettare i tempi.

Bonus pubblicità: entro il 31 gennaio 2020 la dichiarazione sugli investimenti

Entro venerdì 31 gennaio 2020 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti incrementali effettuati nel 2019. In particolare, dal 1° al 31 gennaio 2020 i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per il 2019 possono presentare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019. Si ricorda che dopo la conversione in legge del DL 59/2019 il bonus pubblicità spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti.

Importazioni: detrazione o rimborso IVA assolta in dogana?

Indicazioni sulla detrazione e il rimborso dell'IVA assolta in dogana sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 4 del 13 gennaio 2020.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo le seguenti sentenze.

Nella Sentenza della Corte di Cassazione 230 del 22.11.2019 è stato chiarito che il reato di omessa dichiarazione punisce chiunque non presenti una delle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o IVA con finalità di evasione delle stesse.

Nell'ordinanza 32427 dell'11 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che con riferimento agli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sui movimenti del conto corrente bancario intestato al professionista (o ai suoi familiari), i versamenti da quest'ultimo effettuati si presumono come ricavi conseguiti nell'attività libero professionale. Per superare tale presunzione, spetta al contribuente fornire la prova del fatto che i versamenti siano estranei alla propria attività.

Concludiamo informando che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile sul proprio sito il provvedimento che dispone la concessione dei voucher per innovation manager.

Si tratta del Decreto direttoriale datato 20 dicembre 2019 cui sono allegati gli elenchi

- ◆ delle domande di agevolazione in relazione alle quali le verifiche si sono concluse con esito positivo
- ◆ delle domande per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio al termine delle verifiche il ministero comunicherà l'eventuale esito.

INFORMAZIONE FISCALE

Oggetto: Diritto alla detrazione delle fatture di fine anno: i presupposti stabiliti dall'Agenzia delle Entrate

Secondo l'Agenzia delle entrate, che richiama una ormai nota sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-152/02), per esercitare il diritto alla detrazione delle fatture occorre la contemporanea presenza di due presupposti:

- che si sia verificata l'esigibilità dell'imposta (si sia verificato il "fatto generatore" dell'imposta, ossia la cessione del bene o l'incasso, per la norma nazionale, della prestazione di servizio);
- che il cessionario/committente sia venuto in possesso della fattura.

In fondo, si tratta di una considerazione, quella del possesso della fattura, già espressa in passato dall'Amministrazione finanziaria: *"per esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo ... l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc."* (C.M. n. 328/E/1997, punto 3.5.2).

La circolare 1/E/2018 mette una pezza ad una norma, contenuta nel D.L. 50/2017, che – nel consentire l'esercizio della detrazione delle fatture entro la dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento (rispetto al maggior tempo concesso in precedenza, che prevedeva l'esercizio del diritto entro la dichiarazione "del secondo anno successivo" al ricevimento) – aveva creato notevoli difficoltà interpretative.

Ciò anche alla luce dell'art. 1, D.P.R. 100/1998 che pareva consentire la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti purché il documento pervenisse entro il termine della liquidazione periodica.

Esercizio della detrazione delle fatture entro il termine di liquidazione periodica IVA

Quest'ultimo meccanismo è stato poi trasfuso nel D.L. 119/2018 che consente la detrazione delle fatture arrivate entro il termine di liquidazione periodica dell'IVA ad esclusione di quelle pervenute l'anno successivo.

Quindi:

- a. nel periodo gennaio – novembre, per le fatture sono recapitate il mese successivo quello di effettuazione dell'operazione (esigibilità dell'imposta) – ma entro il giorno 15 del mese successivo (quindi prima dell'effettuazione della liquidazione periodica) – il diritto alla

detrazione delle fatture può essere esercitato nel periodo in cui l'IVA è divenuta esigibile;

- b. per le fatture la cui esigibilità è riferita a dicembre pervenute l'anno successivo (es. gennaio), la detrazione delle fatture può essere esercitata nell'anno di ricevimento, e fino al termine della dichiarazione annuale (30 aprile dell'anno successivo al ricevimento).
-

Esempi:

Si propongono due casi di fatture di fine anno – caso a) e caso b) – i quali si distinguono in funzione del momento di ricezione del documento (entro il medesimo anno in cui l'operazione si considera effettuata – caso a) – ovvero nell'anno successivo – caso b) -).

Caso a)

Fattura di acquisto datata 30 settembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione; cfr. circ. 14/E/2019) e pervenuta il 2 ottobre anno X: la detrazione delle fatture può essere esercitata nel mese di settembre anno X (mese in cui è avvenuta l'esigibilità dell'imposta).

Sul punto si ricorda che l'art. 179, Dir. 2006/112/CE stabilisce che, in linea di principio, la detrazione è "immediata" ossia "che il diritto alla detrazione delle fatture va esercitato nel periodo in cui è sorto ossia nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile (circ. 1/E/2018, punti 1.2 e 1.4);

Caso a)

Fattura di acquisto datata 30 settembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione; circ. 14/E/2019) e pervenuta il 16 ottobre anno X (si pensi al caso della fattura differita ex art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 che può essere emessa/trasmessa entro il 15 ottobre ma riferita – data di effettuazione delle operazioni – al mese di settembre): la detrazione può essere esercitata nel mese di ottobre anno X (mese in cui è arrivata la fattura);

Caso b)

Fattura di acquisto datata 31 dicembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione; circ. 14/E/2019) e pervenuta il 31 dicembre anno X: la detrazione può essere esercitata nel mese di dicembre anno X (mese in cui è avvenuta l'esigibilità dell'imposta);

Caso b)

Fattura di acquisto datata 31 dicembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione; circ. 14/E/2019) e pervenuta il 2 gennaio anno X+1 (ma lo stesso vale per quelle pervenute il giorno 15 o il giorno 16 di gennaio; si pensi al caso della fattura differita ex art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 che può essere emessa/trasmessa entro il 15 gennaio anno X+1 ma riferita –

data di effettuazione delle operazioni – al mese di dicembre anno X); la detrazione può essere esercitata nel mese di gennaio anno X + 1 (mese in cui è arrivata la fattura);

Questo meccanismo si mostra, a volte, di non facile applicazione, in quanto richiede di avere una operatività diversa in un medesimo periodo d'imposta (periodo gennaio-novembre e periodo dicembre).

Inoltre, richiede la verifica della data di ricezione della fattura (dato che può essere estrapolato dal Sistema di Interscambio).

Probabilmente il legislatore avrebbe potuto fare di più, nel senso di semplificare le attività dei contribuenti, confermando l'operatività del D.P.R. 100/1998 come da sempre interpretato ed applicato.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, 29 aprile 2004, causa C-152/02, *Terra Baubedarf-Handel*, (il caso era quello della fattura datata dicembre 1999 pervenuta a gennaio 2000) ove, nel precisare che la detrazione delle fatture può essere effettuata quando coesistono i due presupposti – esigibilità dell'IVA e possesso della fattura – (art. 168 e 178, Dir. 2006/112/CE), al punto 34, si sostiene che:

"In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d'imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato".

Il diritto sorge con l'esigibilità dell'imposta

Resta quindi fermo il principio secondo cui il diritto sorge con l'esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale; cfr. circ. 1/E/2018, par. 1.3) ma può essere esercitato fino a che non si riceve la fattura (requisito formale del possesso del documento).

Verrebbe da pensare che, se il possesso di una fattura si perfeziona in tempo utile per la liquidazione, ben avrebbe potuto continuare ad applicarsi la precedente formulazione del D.P.R. 100/1998.

Ed infatti è la stessa sentenza citata che richiama i *"criteri fissati dallo Stato membro interessato"*.

Anche l'art. 180, Dir. 2006/112/CE conferma che:

"Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179", con la conseguenza che *"un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare la detrazione in un periodo diverso rispetto a quello in cui tale diritto è sorto"* (cfr. circ. 1/E/2018, par. 1.2).

La detrazione dell'IVA (tempi e modalità)

L'esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato:

- **già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione**, a condizione che la fattura sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo. La possibilità di "retrodattare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è ammessa a cavallo d'anno (dunque, non è possibile detrarre l'IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre X ma ricevuta a gennaio X+1, ancorché annotata entro il 15 gennaio X+1);
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura.**

Si ricorda che la detrazione delle fatture ricevute nell'anno precedente necessita della registrazione su apposito registro sezionale del registro degli acquisti, in modo da effettuare la detrazione IVA in dichiarazione e da non far concorrere l'imposta alle liquidazioni periodiche dell'IVA dello stesso anno di registrazione

La possibilità che la data della fattura (ripetiamo: si tratta della data di effettuazione dell'operazione, secondo le regole dell'art. 6, D.P.R. 633/1972, che coincide con la data di esigibilità dell'imposta) sia differente a quella di trasmissione (che può avvenire, nei casi più diffusi, entro 12 giorni dalla data di effettuazione ovvero entro il giorno 15 del mese successivo, in caso di fattura differita; cfr. art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972) è ancora maggiore oggi che quando fu scritta la circ. 1/E/2018.

I diversi momenti delle fatture

Effettuazione dell'operazione	Esigibilità dell'imposta	Data della fattura	Data di trasmissione della fattura	Data di ricezione della fattura
Individuati dall'art. 6, D.P.R. 633/1972	Coincide con la data di effettuazione dell'operazione (art. 6, co. 5, primo periodo, D.P.R. 633/1972)	Per le fatture elettroniche, è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica. E' questa la data che va annotata nei registri IVA	E' la data di "emissione" della fattura (art. 21, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972). Viene attestata dal Sdl (Sistema di Interscambio)	Viene attestata dal Sdl (Sistema di Interscambio), secondo quanto previsti dal Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, punti da 4.5 a 4.7 (*)

(*) Nella FAQ n. 129 del 19 luglio 2019 l'Agenzia delle entrate ha ricordato che: 1) se il Sdl riesce a consegnare la fattura al destinatario, **la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione** utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a

disposizione del cessionario/committente sul portale "Fatture e Corrispettivi"; 2) qualora invece il SdI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale "Fatture e Corrispettivi" e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura costituisca la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile, in quanto in tale momento la fattura si considera ricevuta dal destinatario.

Quindi, gli operatori si trovano oggi a dover gestire l'annotazione delle fatture nei registri IVA – ai fini dell'esercizio della detrazione dell'imposta – e nei libri contabili ai fini dell'assolvimento degli altri obblighi civili e fiscali (es. annotazione del costo secondo il principio della competenza).

Scritture contabili: casi possibili

Le **scritture contabili** che potrebbero dover essere effettuate sono di seguito riepilogate, secondo le varie casistiche possibili.

data fattura	ricezione fattura	competenza del costo	pagamento	Scrittura contabile 2019		Scrittura contabile 2020		
2019	2019	2019	2019	Costo	a	Fornitore		
				Iva cred.				
				Fornitore	a	Banca		
2019	2019	2019	2020	Costo	a	Fornitore	Fornitore a Banca	
				Iva cred.				
2019	2019	2020	2019	Anticipi a fornitore	a	Fornitore	Costo a Anticipi a fornitore	
				Iva cred.				
				Fornitore	a	Banca		
2019	2020	2019	2019	Costo	a	Fatture da ricevere	Fatture da ricevere a Fornitore	
							Iva cred.	
				Anticipi a fornitore	a	Banca	Fornitore	a Anticipi a fornitore
2019	2020	2020	2019	Anticipi a fornitore	a	Banca	Costo a Fornitore	
							Iva cred.	
							Fornitore	a Anticipi a fornitore
2019	2020	2020	2020				Costo a Fornitore	
							Iva cred.	
							Fornitore	a Banca
2019	2020	2019	2020	Costo	a	Fatture da ricevere	Fatture da ricevere a Fornitore	
							Iva cred.	
							Fornitore	a Banca

2020	2020	2019	2020	Costo	a	Fatture da ricevere	Fatture da ricevere	a	Fornitore
							Iva cred.		
							Fornitore	a	Banca
2020	2020	2020	2019	Anticipi a fornitore	a	Banca	Costo	a	Fornitore
							Iva cred.		
							Fornitore	a	Anticipi a fornitore
2020	2020	2020	2020				Costo	a	Fornitore
							Iva cred.		
							Fornitore	a	Banca

Nei casi di soggetti in **contabilità semplificata** che hanno optato per il cd. criterio di registrazione (art. 18, co. 5, D.P.R. 600/1973) la registrazione della fattura ai fini IVA impatta anche ai fini delle imposte dirette.

In occasione di Telefisco 2018 l'Agenzia delle entrate – alla domanda se il contribuente che ha ricevuto nell'anno X una fattura datata anno X, possa registrare il documento nell'anno X+1 – ebbe modo di rispondere in questo modo:

“Ai fini delle imposte dirette, qualora per la casistica rappresentata la fattura sia registrata nel corso dell'anno X+1, l'opzione per la determinazione del reddito prevista dall'art. 18, comma 5, del Dpr 600/73, comporta la deducibilità del costo nell'anno X+1, in quanto ai sensi della citata norma si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento”.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: NOVITÀ DAL 2020 PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Il Decreto Crescita ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento per semplificare gli adempimenti formali previsti per chi invia le dichiarazioni d'intento (esportatore abituale) e per chi le riceve (cedente /prestatore).

NOVITÀ DAL 2020 SULLE DICHIARAZIONI DI INTENTO	
NOVITÀ PER L'ESPORTATORE ABITUALE – CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO AL CEDENTE / PRESTATORE	<p>Sul piano sostanziale, dal 1° gennaio 2020, è eliminato l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tuttavia, pur senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura.</p>
NOVITÀ PER L'ESPORTATORE ABITUALE – NUMERAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO ED ANNOTAZIONE	<p>Una ulteriore e significativa semplificazione riguarda l'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento 2. di annotarle in appositi registri 3. di conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72.
NOVITÀ PER L'ESPORTATORE ABITUALE – DICHIARAZIONE RIGUARDANTE PIÙ OPERAZIONI	<p>Il decreto crescita è intervenuto sull'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 in cui viene specificato che "la dichiarazione può riguardare anche più operazioni", eliminando la locuzione "tra le stesse parti".</p> <p>Tale modifica rispecchia quanto già chiarito nella R.M. n. 38/E del 2015 in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d'intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.</p>
REGOLE INVARIATE	<p>Come detto, l'intento del contribuente esportatore abituale, di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta</p>

	<p>deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato dall'Agazia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni.</p> <p>Quindi, la dichiarazione d'intento deve essere trasmessa per via telematica dall'esportatore abituale all'Agazia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.</p> <p> In attesa di chiarimenti da parte dell'Agazia delle Entrate, rimane fermo l'obbligo per l'esportatore abituale di trasmettere telematicamente all'Agazia la dichiarazione prima dell'effettuazione dell'operazione.</p>
<p>NOVITÀ PER IL CEDENTE / PRESTATORE</p>	<p>Le principali novità per il cedente/prestatore sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72. ◆ L'abolizione dell'obbligo per i fornitori degli esportatori abituali, di esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI). Si attendono chiarimenti per capire se tale soppressione opererà già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 oppure dalla dichiarazione successiva (anno 2021 relativa all'anno d'imposta 2020). ◆ L'indicazione sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quella della stessa.
<p>CHIARIMENTI AGENZIA DOGANE</p>	<p>In attesa delle disposizioni attuative, l'Agazia delle dogane e dei monopoli ha fornito un commento interpretativo, con riferimento alla prestazione delle dichiarazioni d'intento in dogana in sede di importazione¹.</p> <p>In caso di utilizzo della dichiarazione d'intento in dogana, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica rilasciata dall'Agazia delle Entrate devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.</p> <p> Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agazia delle Entrate ribadisce la messa a disposizione dell'Agazia delle Dogane di apposita banca dati per dispensare l'operatore della consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione.</p>

¹ (nota n. 69283/RU del 12 luglio 2019).

REGIME SANZIONATORIO	<p>La legge n. 59 del 2019, sempre con effetto 2020, modifica anche i profili sanzionatori riservanti alla gestione delle dichiarazioni d'intento.</p> <p>Viene previsto che in capo al cedente / prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta.</p> <p>Rispetto all'attuale impianto sanzionatorio (da 250 a 2.000 Euro di sanzione per lo stesso comportamento sopra citato) il nuovo impianto risulta essere proporzionale e non più fisso.</p>
---------------------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: LE SANZIONI TRIBUTARIE APPLICABILI AL NUOVO SCONTRINO TELEMATICO

Dal 01.01.2020, o dal 01.07.2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro, i commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati, devono memorizzare e inviare i dati relativi ai corrispettivi realizzati nell'arco della giornata all'Agenzia delle Entrate.

Analizziamo di seguito le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, c. 2, del D.lgs. 471/1997, che verranno applicate **"in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri"**, come ricorda l'articolo 2, c. 6 del D.lgs. 127/2015.

Dalla lettura del successivo comma 6-ter, si evince che le sanzioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nel caso di invio tardivo, vale a dire l'invio effettuato dopo i 12 giorni di tempo che sono inizialmente concessi, dal momento dell'effettuazione dell'operazione, per trasmettere i dati relativi alla chiusura di cassa giornaliera.

Le disposizioni del D.lgs. 471/1997 prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non documentato e comunque non inferiore a 500 euro (comma 4), nel caso di mancata emissione e/o emissione per importi non veritieri di ricevute fiscali o scontrini fiscali.

L'obbligo di memorizzare elettronicamente lo scontrino fiscale, per poi procedere al suo invio telematico in occasione della chiusura giornaliera di cassa, sostituisce la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale. Per questo motivo, non è più obbligatorio emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, fatta eccezione per la fattura, ove richiesta dal cliente.

Nonostante queste considerazioni, l'articolo 1 del DM. 07.12.2016, precisa che il dettagliante è comunque tenuto a documentare le cessioni di beni e prestazioni di servizi che andrà ad effettuare. Normalmente, tale obbligo viene assolto tramite **l'emissione di un documento commerciale**, tranne nei casi in cui l'operazione venga giustificata da una fattura o da una fattura semplificata, ai sensi quindi degli articoli 21 e 21-bis della Legge Iva.

È bene ricordare comunque che il documento commerciale **non ha alcuna valenza fiscale**, in quanto l'articolo 3 del DM appena citato, chiarisce che lo stesso *"...certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di*

garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti (...)"

È possibile, tuttavia, che il documento commerciale abbia anche valenza fiscale. Il successivo articolo 4, infatti, prevede che tale situazione si verifica laddove il cliente, al momento dell'effettuazione dell'operazione, chieda che vengano inseriti il codice fiscale piuttosto che la propria partita Iva. In questo modo, il documento con valenza fiscale permette di dedurre le spese ai fini delle imposte dei redditi piuttosto che come onere ai fini Irpef, se persona fisica, e la possibilità di poter applicare la disciplina della fattura differita.

Tutto questo per capire come, visto il nuovo obbligo della memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, la sanzione si applicherà ogni qual volta venga riscontrata la mancata/omessa/errata/tardiva memorizzazione dei corrispettivi.

La stessa sanzione è prevista anche "in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali", fermo restando che "se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000", come ricorda il comma 3 dell'articolo 6. **Questo perché, nonostante l'adozione dello scontrino elettronico, il registro dei corrispettivi di emergenza non è stato abrogato.**

Tale affermazione è confermata anche dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28/10/2016 e dalle specifiche tecniche del 28/06/2019, visto che "in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica".

Oltre alle sanzioni cosiddette ordinarie, ne esiste anche una accessoria, disciplinata dall'articolo 12, comma 2, D.lgs. 471/1997. In base a questo, nel momento in cui vengono contestate 4 violazioni compiute in giorni diversi, relativi all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, in un periodo di 5 anni, la licenza o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere sospesa da 3 giorni fino ad 1 mese. Se invece l'importo dei corrispettivi contestati supera i 50.000 euro, la sospensione aumenta considerevolmente: da 1 fino a 6 mesi.

Per concludere, si precisa comunque che le sanzioni descritte non si applicano nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo dello scontrino elettronico, nel momento in cui si procede a trasmettere i dati richiesti entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ricordando comunque di rispettare i termini di liquidazione dell'Iva.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

DETRAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto² che **dal 2020**, ai fini **dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Oltre alla tracciabilità ai fini della detraibilità in dichiarazione occorre anche prestare attenzione al reddito complessivo, in quanto sopra i 120.000 alcune detrazioni sono state rimodulate.

Vediamo a cosa prestare attenzione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **pagamenti considerati tracciabili**?
2. Quali **detrazioni ricadono in questo obbligo**?
3. **Quali spese possono ancora essere pagate in contanti**?
4. Ci sono **spese mediche che è necessario pagare con strumenti tracciabili**?
5. **Le spese per i disabili** possono essere **pagate in contanti**?
6. Cambia qualcosa **per i bonus sulla casa**?
7. I pagamenti **effettuati in contanti nel 2019** sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?
8. Ci sono **sanzioni se il commerciante non ha il POS** e il contribuente non riesce a pagare con le carte di credito?
9. Ci sono **altri vincoli** oltre alla tracciabilità delle spese?
10. Come incidono questi vincoli nelle **dichiarazioni dei redditi**?

² All'articolo 1, commi 679-680

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO I PAGAMENTI TRACCIABILI?

R.1 Per essere sicuri di continuare a beneficiare della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono sostenere le spese tramite i pagamenti tracciabili ovvero:

- ◆ Versamento bancario o postale
- ◆ Carte di debito, carte di credito, carte prepagate
- ◆ Assegni bancari e circolari.

D.2 QUALI DETRAZIONI RICADONO IN TALE OBBLIGO?

R.2 In generale, l'obbligo riguarda le spese per cui è possibile usufruire della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, quindi le spese sostenute dal contribuente per:

- ◆ spese sanitarie;
- ◆ interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- ◆ spese per istruzione;
- ◆ spese funebri;
- ◆ spese per l'assistenza personale;
- ◆ spese per attività sportive per ragazzi;
- ◆ spese per intermediazione immobiliare;
- ◆ spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- ◆ erogazioni liberali;
- ◆ spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- ◆ spese veterinarie;
- ◆ premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- ◆ spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Questo implica che per non perdere la detrazione dal 1° gennaio 2020 tutte queste spese devono essere sostenute unicamente con mezzi tracciabili.

D.3 QUALI SPESE POSSONO ANCORA ESSERE PAGATE IN CONTANTI?

R.3 In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19% come nel caso delle erogazioni liberali. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili. Le altre detrazioni escluse sono quelle forfettarie, come nel caso ad esempio dei canoni di locazioni.

Infine, il comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede espressamente che

resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione

- ◆ **i medicinali**
- ◆ **i dispositivi medici**
- ◆ **le prestazioni sanitarie rese dalle strutture** pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In merito a quest'ultima esclusione occorre prestare attenzione ad alcune specifiche.



Per prima cosa **non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano comprese nell'esonero**. Pertanto nel dubbio, in attesa di chiarimenti ufficiali che si presume diano risposta affermativa, può essere più prudente pagare con strumenti tracciabili in ogni caso.

Si evidenzia inoltre che **nei dispositivi medici rientrano anche le protesi**.

ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITA'	Detraibilità diversa dal 19%
	Detrazioni forfettarie
	Medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN

D.4 CI SONO PRESTAZIONI MEDICHE CHE È NECESSARIO PAGARE CON STRUMENTI TRACCIABILI?

R.4 Come anticipato sopra, per quanto riguarda l'esonero dall'obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni in dichiarazione dei redditi di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, si è in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall'esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):

- ◆ Tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
- ◆ Le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).

D.5 LE SPESE PER DISABILI POSSONO ESSERE PAGATE IN CONTANTI?

R.5 In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:

- ◆ essere pagate in contanti se prestate nell'ambito del SSN
- ◆ essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN.

Molto probabilmente, sono comprese nell'obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l'acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, e l'acquisto di veicoli per soggetti con disabilità. Discorso analogo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

In forma prudenziale quindi si consiglia di non effettuare questi acquisti in contanti, si **è in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'amministrazione.**

D.6 CAMBIA QUALCOSA PER I BONUS SULLA CASA?

R.6 No, dal momento che l'obbligo riguarda solo le spese detraibili al 19% mentre le varie agevolazioni rientranti nel cd "Pacchetto casa" come sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni hanno percentuali di detrazione maggiore. In ogni caso si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili, come appunto nel caso di ristrutturazione edilizia. In questo caso è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

D.7 I PAGAMENTI EFFETTUATI IN CONTANTI NEL 2019 SONO DETRAIBILI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.7 Dal momento che la novità introdotta dalla Legge di bilancio è in vigore dal 1° gennaio 2020, nulla è cambiato sulle regole precedenti. Pertanto nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) sarà possibile beneficiare delle detrazioni al 19% anche per le spese sostenute in contanti.

D.8 CI SONO SANZIONI SE IL COMMERCIANTE NON HA IL POS E IL CONTRIBUENTE NON RIESCE A PAGARE CON LE CARTE DI CREDITO?

R.8 No. Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 aveva inizialmente previsto delle sanzioni per i commercianti che non accettavano pagamenti tramite POS ma tale norma è stata abrogata in sede di conversione in legge del decreto. Pertanto ad oggi non sono previste sanzioni per i commercianti che non accettano il POS.

D.9 CI SONO ALTRI VINCOLI OLTRE LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI?

R.9 La legge di bilancio 2020 al comma 629 dell'articolo 1, ha previsto una rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito. In particolare il comma integra l'articolo 15 del TUIR (DPR 917/86) in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. In particolare a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- ◆ la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- ◆ detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

REDDITO (EURO)	QUOTA DI DETRAIBILITÀ SPETTANTE (%)
FINO A 120.000	100
OLTRE 120.000 FINO A 240.000	$100 \times (240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
OLTRE 240.000	0

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Quindi oltre alla tracciabilità dei pagamenti, l'altro requisito per beneficiare appieno delle detrazioni al 19% è possedere un reddito inferiore a 120.000 euro.

D.10 COME INCIDONO QUESTI VINCOLI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.10 Date le novità sulla necessità di utilizzare strumenti tracciabili per beneficiare della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà conservare oltre al documento con l'indicazione della spesa sostenuta anche la ricevuta di pagamento che dimostri

con quale modalità si è sostenuto l'onere. Come per altre detrazioni, come prova di pagamento è ammessa la copia del bonifico o la ricevuta/estratto conto delle carte di debito, di credito o prepagate.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 3 del 13 gennaio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche
Risposta 4 del 13 gennaio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione o al rimborso dell'IVA assolta in dogana nel caso di importazioni di beni
Risposta 5 del 16 gennaio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del 15 gennaio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni della Certificazione Unica "CU 2020", relativa all'anno 2019, unitamente al quadro CT con le relative istruzioni
Provvedimento del 15 gennaio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli 730 , 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale
Provvedimento del 15 gennaio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l'anno 2019,

con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2020 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

[Provvedimento del 15 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni [770/2020](#), relativo all'anno di imposta 2019 concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 17.01.2020 AL 31.01.2020

Lunedì 20 Gennaio 2020

Versamento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** emesse nel quarto trimestre dell'anno 2019, da parte dei soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI).

Lunedì 20 Gennaio 2020

Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente, da parte dei fabbricanti di **misuratori fiscali** e laboratori di verifica periodica abilitati.

Lunedì 20 Gennaio 2020

Trasmissione, esclusivamente in via telematica, della **dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente** e versamento dell'Iva dovuta a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia, da parte dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Ue, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (operatori extracomunitari) che **effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea** e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del Dpr n. 633/1972, L'obbligo di comunicazione sussiste anche qualora non siano state effettuate operazioni.

Lunedì 20 Gennaio 2020

Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati dei pensionati per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone Tv**, da parte dei soggetti che corrispondono pensioni di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi

pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato.

Lunedì **27 Gennaio 2020**

Ultimo giorno utile per **regolarizzare il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019** non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso.

Lunedì **27 Gennaio 2020**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di **dicembre 2019**, da parte degli operatori intracomunitari con **obbligo mensile**, per quelli con **obbligo trimestrale**, presentazione degli elenchi relativi alle operazioni del **quarto trimestre 2019**.

Lunedì **27 Gennaio 2020**

Ultimo giorno utile per **i sostituti d'imposta** (comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti), per **regolarizzare la mancata presentazione del modello 770/2019** entro il termine del 31 ottobre 2019.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Ripresa dei versamenti da parte dei **contribuenti aventi alla data del 26 dicembre 2018** la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Acì Bonaccorsi,

ta Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 - 30 settembre 2019 (Sisma Sicilia 2018).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Ultimo giorno utile per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**Superbollo auto**) pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo **superiore a 185 Kw**, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I proprietari di **autoveicoli con oltre 35 Kw** con bollo scadente a **dicembre 2019**, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**), con una delle seguenti modalità: bollettino di conto corrente postale, uffici dell'Acì, tabaccherie

autorizzate, o agenzie di pratiche auto.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Pagamento del canone Rai annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro), tramite modello F24 con modalità telematiche, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.**

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare modello ["Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato"](#) per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2020.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2020** utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Presentazione degli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, **da parte degli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la **Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da**

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di dicembre 2019, esclusivamente per via telematica (Esterometro). N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti obbligati, dei **dati delle spese sanitarie** sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2019, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Gli **enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari** registrati nel mese di dicembre 2019.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I contribuenti che intendono **esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019** e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **devono comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate** tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate, è a disposizione l'apposito [modello anche in versione editabile](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti che intendono usufruire del **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli

enti non commerciali **in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **"Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati"** nel 2019 attraverso l'apposita procedura accessibile [dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la **denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni** verificatisi nel **2019**.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2019, da parte dei soggetti obbligati dall'1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio"

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.